



Bruxelles, 22.3.2016
COM(2016) 143 final

2016/0079 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo
delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Sulla base delle pertinenti direttive di negoziato¹, la Commissione ha condotto negoziati con il Governo delle Isole Cook al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e il relativo protocollo di attuazione tra l'Unione europea e le Isole Cook. A seguito di tali negoziati, il nuovo accordo e il relativo protocollo sono stati siglati il 21 ottobre 2015. Essi coprono, rispettivamente, un periodo di otto e quattro anni a decorrere dalla data della loro applicazione provvisoria, ossia la data della loro firma, come stabilito dall'articolo 16 dell'accordo e dall'articolo 12 del protocollo.

Il nuovo accordo offrirà un quadro che terrà conto delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna, ai fini dell'istituzione di un partenariato strategico tra l'Unione europea e le Isole Cook.

L'obiettivo principale del nuovo protocollo è offrire possibilità di pesca alle navi dell'Unione nella zona di pesca delle Isole Cook, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle misure di conservazione e di gestione della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), ove applicabili, entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in parte, sui risultati di una valutazione prospettica, realizzata da esperti esterni, dell'opportunità di concludere un nuovo accordo e il relativo protocollo. Si intende inoltre dare nuovo impulso alla cooperazione tra l'Unione europea e le Isole Cook per favorire una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle zone di pesca delle Isole Cook, nell'interesse delle due Parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca per quattro tonniere con reti a circuizione.

Pertanto, la Commissione propone che il Consiglio autorizzi la firma e l'applicazione provvisoria del nuovo accordo e del relativo protocollo.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Ai sensi dell'articolo 3, punto 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la conservazione delle risorse biologiche del mare è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà non si applica in quanto gli Stati membri non sono autorizzati a negoziare accordi di pesca con i paesi terzi.

La base giuridica per la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un nuovo accordo e del relativo protocollo di attuazione è l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5.

La presente procedura è condotta in parallelo alle procedure riguardanti la decisione del Consiglio relativa alla conclusione, previa approvazione del Parlamento europeo, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione, nonché il regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dell'UE.

¹ Adottato in occasione della 3253a riunione del Consiglio (Agricoltura e Pesca) del 15 luglio 2013.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le parti interessate sono state consultate nell'ambito della valutazione ex-ante di un eventuale accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo tra l'Unione europea e le Isole Cook. La relazione di valutazione è stata pubblicata integralmente sul sito web Europa della Commissione europea. Gli esperti degli Stati membri e del settore sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. La valutazione e le consultazioni suddette hanno portato alla conclusione che sarebbe vantaggioso per l'UE e le Isole Cook concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e il relativo protocollo di attuazione.

In linea con la riforma della politica comune della pesca, l'accordo contiene una clausola relativa al rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto (articolo 3, paragrafo 4). L'accordo e il relativo protocollo di attuazione prevedono anche la possibilità di sospensione (articoli 13 e 6 rispettivamente) o risoluzione (articoli 14 e 7 rispettivamente) in caso di violazione da parte di una delle parti, del rispetto dei diritti umani.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua, pari a 735 000 EUR per il primo e il secondo anno e a 700 000 EUR per il terzo e il quarto anno, è basata sui seguenti elementi:

a) un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate; l'importo corrispondente a tali diritti di accesso ammonta a 385 000 EUR per il primo e il secondo anno e a 350 000 EUR per il terzo e il quarto anno; nonché

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca delle Isole Cook, per un importo pari a EUR 350 000 per il primo, secondo, terzo e quarto anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca e in particolare alle necessità delle Isole Cook in termini di ricerca scientifica, pesca artigianale, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca nonché lotta contro la pesca illegale.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea e le Isole Cook hanno negoziato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile (in appresso "l'accordo") e un protocollo di attuazione del suddetto accordo, che assegna alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione delle Isole Cook in materia di pesca.
- (2) L'accordo e il relativo protocollo di attuazione sono stati siglati a conclusione tali negoziati il 21 ottobre 2015.
- (3) L'articolo 16 dell'accordo e l'articolo 12 del protocollo di attuazione prevedono, rispettivamente, l'applicazione provvisoria dell'accordo e del protocollo a decorrere dalla data della firma.
- (4) È pertanto opportuno firmare l'accordo e il relativo protocollo di attuazione, con riserva della loro conclusione.
- (5) Al fine di garantire un rapido avvio alle attività di pesca delle navi dell'Unione, l'accordo e il relativo protocollo di attuazione dovrebbero essere applicati in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro entrata in vigore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione, con riserva della loro conclusione.

Il testo dell'accordo e il testo del protocollo figurano rispettivamente negli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce gli strumenti di pieno potere necessari alla persona o alle persone indicate dal negoziatore dell'accordo e del protocollo per la firma di questi ultimi, con riserva della loro conclusione.

Articolo 3

L'accordo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 16, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il protocollo di attuazione è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 12, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e le Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB²

11. - Affari marittimi e pesca

11.03 - Contributi obbligatori alle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e ad altre organizzazioni internazionali e accordi di pesca sostenibile (APS).

1.3. Natura della proposta/iniziativa

X La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria³**

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

La negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) con paesi terzi rispondono all'obiettivo generale di permettere l'accesso dei pescherecci dell'Unione europea a zone di pesca di paesi terzi e di sviluppare con tali paesi relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche al di fuori delle acque dell'Unione europea.

Gli APPS garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell'economia globale, nonché migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

1.4.2. *Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico:

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell'Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d'altura e tutelare gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di APPS con Stati costieri, in coerenza con altre politiche europee.

Attività ABM/ABB interessate

² ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

³ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Pesca e affari marittimi, per definire un quadro di governance per le attività di pesca praticate dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi (APS) (linea di bilancio 11.0301).

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione dell'accordo di partenariato permette di istituire un quadro di partenariato strategico nel settore della pesca tra l'Unione europea e le Isole Cook. La conclusione del protocollo creerà possibilità di pesca per le navi dell'Unione nella zona di pesca delle Isole Cook.

Il protocollo contribuisce inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (sostegno settoriale) all'attuazione dei programmi adottati a livello nazionale dal paese partner, segnatamente in materia di lotta contro la pesca illegale.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

Tasso di utilizzo delle possibilità di pesca (percentuale delle autorizzazioni di pesca utilizzate rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo).

Raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell'accordo.

Contributo all'occupazione e al valore aggiunto nell'UE nonché alla stabilizzazione del mercato dell'UE (a livello aggregato con altri APPS).

Numero di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità dell'azione nel breve e lungo termine

Alcun APPS o protocollo è mai stato siglato tra l'Unione europea e le Isole Cook. Una valutazione, effettuata da esperti esterni, ha concluso che un nuovo APPS e il relativo protocollo tra l'UE e le Isole Cook sarebbe vantaggioso per entrambe le parti.

È previsto che il nuovo accordo e il relativo protocollo si applichino in via provvisoria a decorrere dalla data della loro firma, al fine di non ritardare l'inizio delle operazioni di pesca.

Il nuovo protocollo consentirà di inquadrare l'attività di pesca della flotta europea nella zona di pesca delle Isole Cook e permetterà agli armatori europei di chiedere licenze per l'esercizio della pesca in tale zona. Il nuovo protocollo rafforza inoltre la cooperazione tra l'Unione europea e le Isole Cook al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile. Esso prevede in particolare la sorveglianza delle navi tramite VMS e la comunicazione per via elettronica dei dati relativi alle catture. Il sostegno settoriale offerto dal protocollo assisterà le Isole Cook nel quadro della sua strategia nazionale in materia di pesca, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la pesca INN.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Nel caso di questo nuovo accordo e del relativo protocollo, il mancato intervento dell'Unione europea indurrebbe gli operatori a concludere accordi privati, non necessariamente orientati a una pesca sostenibile. L'Unione europea auspica inoltre che questo accordo e il relativo protocollo consentiranno di rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di lotta contro la pesca illegale.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le Parti hanno fissato il quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate/anno per i tonnidi e le specie associate con possibilità di pesca per 4 pescherecci con reti a circuizione, sulla base dell'analisi delle catture effettuate nel quadro di protocolli simili nella regione, nonché delle valutazioni e dei pareri scientifici disponibili. Il sostegno settoriale è stato fissato a un livello adeguato per tener conto delle necessità in termini di rafforzamento delle capacità delle autorità di pesca delle Isole Cook e delle priorità della strategia nazionale in materia di pesca.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

I fondi versati nell'ambito degli APPS costituiscono entrate fruibili nei bilanci degli Stati terzi partner. Tuttavia, la destinazione di una parte di questi fondi all'attuazione di iniziative nell'ambito della politica settoriale del paese interessato costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APPS. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri finanziatori internazionali per la realizzazione di progetti e/o di programmi realizzati a livello nazionale nel settore della pesca.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore dal 2016 al 2020
- Incidenza finanziaria dal 2016 al 2020

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste⁴

Gestione diretta ad opera della Commissione

- ad opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione.
- ad opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

⁴ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile basato nella regione) garantirà una sorveglianza regolare dell'attuazione del protocollo, in particolare sotto il profilo dell'utilizzo delle possibilità di pesca da parte degli operatori e dei dati relativi alle catture.

L'APPS prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista nel corso della quale la Commissione e le Isole Cook facciano il punto sull'attuazione dell'accordo e del relativo protocollo e apportino, ove necessario, adeguamenti alla programmazione ed eventualmente alla contropartita finanziaria.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

L'adozione di un nuovo accordo e di un nuovo protocollo di pesca comporta determinati rischi, in particolare per quanto concerne gli importi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca (sottoprogrammazione).

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

Si intende promuovere un dialogo approfondito sulla programmazione e sull'attuazione della politica settoriale prevista dall'accordo e dal protocollo. Anche l'analisi congiunta dei risultati menzionata all'articolo 3 del protocollo rientra tra le modalità di controllo.

L'accordo e il protocollo prevedono inoltre clausole specifiche per la loro sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

2.2.3. Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

La Commissione si impegna a promuovere un dialogo politico e una concertazione regolare con le Isole Cook al fine di migliorare la gestione dell'accordo e del protocollo e rafforzare il contributo dell'UE alla gestione sostenibile delle risorse. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell'ambito di un APPS sono soggetti alle norme e alle procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari dei paesi terzi sui quali sono versati gli importi della contropartita finanziaria. Per il protocollo in oggetto, l'articolo 2, paragrafo 7, stabilisce che tutti gli elementi della contropartita finanziaria devono essere versati su un conto bancario del governo e registrati nella legislazione finanziaria in materia di bilancio.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss. ⁵ .	di paesi EFTA ⁶	di paesi candidati ⁷	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
2	11.03.01 Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi (APS)	Diss.	NO	NO	NO	NO
2	11.010401 Spese di supporto per il settore Affari marittimi e pesca — Assistenza tecnica e amministrativa non operativa	Non diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è richiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Contributo			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

⁵ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁷ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero 2	Crescita sostenibile: risorse naturali
---------------------------------------------------	-------------	----------------------------------------

DG: <.....>			Anno N ⁸ 2016	Anno N+1 2017	Anno N+2 2018	Anno N+3 2019	TOTALE
• Stanziamenti operativi							
Numero della linea di bilancio 11.0301	Impegni	(1)	0,735	0,735	0,700	0,700	2,870
	Pagamenti	(2)	0,735	0,735	0,700	0,700	2,870
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)					
	Pagamenti	(2a)					
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁹							
Numero della linea di bilancio 11.010401		(3)	0,037	0,037	0,037	0,037	0,148
TOTALE degli stanziamenti per DG <.....>	Impegni	=1+1a +3	0,772	0,772	0,737	0,737	3,018
	Pagamenti	=2+2a +3	0,772	0,772	0,737	0,737	3,018

⁸ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,735	0,735	0,700	0,700	2,870
	Pagamenti	(5)	0,735	0,635	0,700	0,700	2,870
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,037	0,037	0,037	0,037	0,148
TOTALE degli stanziamenti della RUBRICA 2> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,772	0,772	0,737	0,737	3,018
	Pagamenti	=5+6	0,772	0,772	0,737	0,737	3,018

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)					
	Pagamenti	(5)					
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)					
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6					
	Pagamenti	=5+6					

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	“Spese amministrative”
---------------------------------------------------	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N 2016	Anno N+1 2017	Anno N+2 2018	Anno N+3 2019		TOTALE
DG: MARE							
• Risorse umane		0,113	0,113	0,113	0,113		0,452
• Altre spese amministrative		0,009	0,009	0,009	0,009		0,036
TOTALE DG MARE	Stanziamenti	0,122	0,122	0,122	0,122		0,488

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,122	0,122	0,122	0,122		0,488
--------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ¹⁰ 2016	Anno N+1 2017	Anno N+2 2018	Anno N+3 2019		TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,894	0,894	0,859	0,859		3,506
	Pagamenti	0,894	0,894	0,859	0,859		3,506

¹⁰ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N 2016		Anno N+1 2017		Anno N+2 2018		Anno N+3 2019								TOTALE			
	RISULTATI																			
	Tipo ¹¹	Costo medio	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹² ...																				
- licenze per le	t/anno	¹³		0,385		0,385		0,350		0,350										1,470
- settoriale	annuo	0,325		0,350		0,350		0,350		0,350										1,400
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1				0,735		0,735		0,700		0,700										2,870
OBIETTIVO SPECIFICO 2...																				
- Risultato																				
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																				
COSTO TOTALE				0,735		0,735		0,700		0,700										2,870

¹¹ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.)

¹² Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici..."

¹³ Prezzo per tonnellata basato sul quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate/anno: 55 EUR il primo e il secondo anno (per un totale di 385 000 EUR), 50 EUR il terzo e quarto anno (totale di 350 000 EUR all'anno).

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ¹⁴ 2016	Anno N+1 2017	Anno N+2 2018	Anno N+3 2019					TOTALE
--	---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale									
Risorse umane	0,113	0,113	0,113	0,113					0,452
Altre spese amministrative	0,009	0,009	0,009	0,009					0,036
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,122	0,122	0,122	0,122					0,488

Esclusa la RUBRICA 5¹⁵ del quadro finanziario pluriennale									
Risorse umane	0,031	0,031	0,031	0,031					0,124
Altre spese di natura amministrativa	0 006	0 006	0 006	0 006					0 024
Totale parziale Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,037	0,037	0,037	0,037					0,148

TOTALE	0,159	0,159	0,159	0,159					0,636
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

¹⁴ L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

¹⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno N 2016	Anno N+1 2017	Anno N+2 2018	Anno N+3 2019			TOTALE
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
11 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	0,099	0,099	0,099	0,099			0,396
11 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
•Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹⁶							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	0,014	0,014	0,014	0,014			0,056
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
11 01 04 01 ¹⁷	- in sede						
	- nelle delegazioni	0,031	0,031	0,031	0,031		0,124
XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	0,144	0,144	0,144	0,144			0,576

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	<p>Gestione e monitoraggio del processo di (ri)negoziiazione dell'APPS e dell'approvazione dell'esito dei negoziati da parte delle istituzioni; gestione dell'APPS in corso, compreso il monitoraggio finanziario e operativo permanente; costante monitoraggio dell'attuazione del sostegno settoriale e gestione delle licenze.</p> <p>Desk officer DG MARE + CU/ CU aggiunto + incaricato della gestione delle licenze + segretariato:</p> <p>stimato globalmente a 0,75 ETP/anno</p> <p>Costo unitario: 132 000 EUR/anno</p> <p>Calcolo dei costi: 0,75 ETP x 132 000 EUR/anno</p> <p>Costo totale: 99 000 EUR = > 0,099 mio EUR</p>
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹⁶ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

¹⁷ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

Personale esterno	<p>1) assistente finanziario della DG MARE: stimato globalmente a 0,2 ETP/anno Costo unitario: 70 000 EUR Calcolo dei costi: $0,2 \text{ ETP} \times 70\,000 \text{ EUR/anno}$ Costo totale: 14 000 EUR => 0,014 mio EUR</p> <p>2) agente contrattuale nella delegazione dell'UE: stimato globalmente a 0,25 ETP/anno Costo unitario: 125 000 EUR Calcolo dei costi: $0,25 \text{ ETP} \times 125\,000 \text{ EUR/anno}$ Costo totale: 31 250 EUR => 0,031 mio EUR</p>
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamanti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁸					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[...]

¹⁸

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.